



**COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO**

(art.12 D.L. 23/08/1978 n°59 convertito in legge 18/05/1978 n°191)

**COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' - CESSIONE DI IMMOBILE****A FAVORE DI CITTADINO STRANIERO**

(art.7 D.L.vo 25/07/98 n°286 e successive modifiche)

\_\_\_ sottoscritt\_

CEDENTE

				<input type="radio"/> F
				<input type="radio"/> M
<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>		<b>SESSO</b>
<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>COMUNE DI NASCITA</b>	<b>PROVINCIA O NAZIONE DI NASCITA</b>		
<b>RESIDENZA</b>			<b>TELEFONO</b>	

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, **DICHIARA CHE IN DATA :**

 /  / 

HA  CEDUTO IN :  VENDITA  
 OSPITATO  AFFITTO  
  COMODATO

PER USO :  ABITATIVO  AUTORIMESSA  
 NEGOZIO  MAGAZZINO  
 UFFICIO

CESSIONARIO

\_\_\_ L \_\_\_ SIG \_\_\_

				<input type="radio"/> F
				<input type="radio"/> M
<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>		<b>SESSO</b>
<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>COMUNE DI NASCITA</b>	<b>PROVINCIA O NAZIONE DI NASCITA</b>		
<b>CITTADINANZA</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>TELEFONO</b>		
<input type="checkbox"/> Carta di identità (U.E.) <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Patente di guida (U.E.)	<b>NUMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DI RILASCIO</b>	<b>RILASCIATO DA</b>	
<b>DOCUMENTO</b>				

IL FABBRICATO SOTTOINDICATO GIA' ADIBITO A :  ABITAZIONE  MAGAZZINO  NEGOZIO  
 UFFICIO  AUTORIMESSA

FABBRICATO

SITO IN CASALECCHIO DI RENO - 40033- BOLOGNA

<b>IN VIA / PIAZZA</b>			<b>NUMERO CIVICO</b>		
<b>PIANO</b>	<b>SCALA</b>	<b>INTERNO</b>	<b>NUMERO VANI</b> (Camere-sale-studi)	<b>NUMERO ACCESSORI</b> (Bagni - ripostigli-cucina - cantine- autorimesse)	<b>NUMERO INGRESSI</b>

## NORMATIVA - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191** (Gazz.Uff. 19 maggio 1978, n. 137)

*“Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna (2) dell'immobile (3), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario (4).”*

**(1)** La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

**(2)** Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

**(3)** Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

**(4)** La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,90 a 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Municipale del Comune ove si trova l'immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191).

#### **La comunicazione può essere effettuata :**

- con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al **Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno** tramite sportello Polifunzionale via dei Mille, 9 40033 Casalecchio di Reno (BO);
- a mezzo fax al numero 051598200;
- presentandola direttamente allo **Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno (BO)** in via dei Mille n°9

**Per informazioni : telefono 800 011837**

#### **D.lgs 286/98 Articolo 7**

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (o lo assume alle proprie dipendenze) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

*2-bis.* Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.